

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3720 del 04/07/2024
Oggetto	DINIEGO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO AREA CORTILIVA E FABBRICATO. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CANONI NON CORRISPOSTI ; COMUNE: MONTE SAN PIETRO (BO); CORSO D'ACQUA: TORRENTE LAVINO; TITOLARE: MAGNANI GRAZIELLA, GRIMANDI BRUNO; CODICE PRATICA N. BO10T0330 (EX BOPPT1558)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3862 del 03/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: DINIEGO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO AREA CORTILIVA E FABBRICATO.
DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO CANONI NON CORRISPOSTI

COMUNE: MONTE SAN PIETRO (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE LAVINO

TITOLARE: MAGNANI GRAZIELLA, GRIMANDI BRUNO

CODICE PRATICA N. BO10T0330 (EX BOPPT1558)

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi

Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione

ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" ;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta, al prot. numero PG.2010.291692 del 23/11/2010, pratica n. BO10T0330 (ex BOPPT1558) presentata da Magnani Graziella C.F. MGNGZL44B52F627QN e Grimandi Bruno C.F. GRMBRN50A30M185T, con cui viene richiesta la concessione di occupazione di aree demaniali ad uso area cortiliva e fabbricato, sponda sx del Torrente Lavino, nel Comune di Monte San Pietro (BO), in parte delle aree censite al catasto terreni al Foglio 23 - mappale 421;

Considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

Preso atto:

- della nota del Comune di Monte San Pietro, acquisita al protocollo n. PG.2023.207810 del 06/12/2023, con la quale è stato trasmesso il verbale del sopralluogo eseguito dai tecnici del Comune di Monte San Pietro in data 09/10/2023 in Via Lavino n. 62-64, durante il quale sono state riscontrate nelle aree demaniali distinte catastalmente al Fg. 23 mappali 420-421 opere abusive realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo e concessione demaniale;
- della diffida del Comune di Monte San Pietro, acquisita al protocollo n. PG.2024.63705 del 05/04/2024, che dispone ai sig.ri Grimandi Bruno (C.F. GRMBRN50A30M185T) e Magnani Simona (C.F. MGNSMN77B57A944R) di *"provvedere alla rimozione o demolizione delle opere legittime prive di concessione demaniale in validità e delle opere abusive e ripristinare lo stato legittimo dei luoghi - immobile ubicato in area distinta catastalmente al Fg. 23 Part. 421 e retrostante l'immobile di VIA LAVINO N. 64"*;

Preso atto del parere negativo al rilascio del nulla osta idraulico e al mantenimento delle costruzioni e manufatti, del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PG.2024.75842 del 24/04/2024 ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**)

contenente le valutazioni tecniche, gli obblighi e le prescrizioni di ripristino in capo all'utilizzatore dell'area demaniale, di cui si richiamano le seguenti:

- la quantificazione dell'area demaniale occupata:
 - fabbricati: 42,23 m²;
 - pavimentazione in cemento: 11,44 m²;
- l'immediata demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi;
- qualora i frontisti vorranno procedere alla richiesta dell'area in concessione al solo uso cortilivo, successivamente all'avvenuto ripristino, dovranno presentare nuova istanza di concessione;

Dato atto che con nota acquisita al protocollo n. PG.2024.105174 del 07/06/2 è stata comunicata la demolizione del fabbricato e dei manufatti e il ripristino dei luoghi (pratica edilizia C.I.L.A. n. 22/2024), di cui al foglio 23 - mappale 421 del NTC del Comune di Monte San Pietro;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad **€ 75,00**;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta di concessione debba essere respinta sulla base dei pareri espressi dalle amministrazioni competenti e di procedere all'adozione del provvedimento di:

- diniego di concessione;
- presa d'atto dell'avvenuto ripristino dei luoghi;
- disposizione di pagamento dei canoni dal 2001 al 2024 per un importo complessivo di **€ 5.996,85** per l'occupazione dell'area demaniale pregressa;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990 così come coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte della L.15/05, sono stati comunicati con nota n.

PG.2024.101484 del 03/06/2024 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

- nei termini previsti del sopra richiamato art. 10 bis, la ditta istante non ha provveduto a trasmettere osservazioni in merito alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) il diniego della concessione di occupazione di aree demaniali ad uso area cortiliva e fabbricato, sponda sx del Torrente Lavino, nel Comune di Monte San Pietro (BO), in parte delle aree censite al catasto terreni al Foglio 23 - mappale 421; le motivazioni del diniego sono descritte nella premessa della presente determinazione;

2) di prendere atto che con nota acquisita al protocollo n. PG.2024.105174 del 07/06/2024 è stata comunicata la demolizione del fabbricato e dei manufatti e il ripristino dei luoghi (pratica edilizia C.I.L.A. n. 22/2024), in ottemperanza al parere idraulico negativo rilasciato dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito al prot. n. G.2024.75842 del 24/04/2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**allegato 1**);

3) di disporre il pagamento dei canoni dal 2001 al 2024 per un importo complessivo di € **5.996,85** per l'occupazione

dell'area demaniale pregressa con uso assimilabile a "Fabbricati amovibili, parcheggi e simili", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa da versare a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico;

4) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile;
- Comune di Monte San Pietro;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.